

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIII LEGISLATURA —————

N. 4068-A

RELAZIONE DELLA 11^a COMMISSIONE PERMANENTE **(LAVORO, PREVIDENZA SOCIALE)**

(RELATORE DUVA)

Comunicata alla Presidenza il 28 giugno 2000

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Disciplina di alcune figure professionali della sicurezza del lavoro

d’iniziativa del senatore SMURAGLIA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 1° GIUGNO 2000

—————

INDICE

Relazione	Pag.	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	9
– della 5 ^a Commissione permanente	»	10
– della Giunta per gli affari delle Comunità europee. . .	»	11
Disegno di legge d’iniziativa del senatore Smuraglia e testo proposto dalla Commissione	»	12

ONOREVOLI SENATORI. - Il disegno di legge che giunge all'esame dell'Assemblea affronta una materia molto complessa, addentrandosi in un territorio ancora in larga misura inesplorato. Il suo scopo è di delineare una disciplina delle principali figure professionali che operano nel campo della sicurezza del lavoro, rispetto alle quali la normativa vigente risulta lacunosa, quando non inesistente, o inadeguata. Occorre altresì considerare che la disciplina della prevenzione e della sicurezza sta diventando un punto cruciale nel processo di rinnovamento del diritto del lavoro, in un momento in cui il progressivo decentramento sul territorio della produzione e la conseguente tendenza all'emergere di nuove e più articolate tipologie del rapporto di lavoro impongono un approccio innovativo anche alle problematiche ed ai metodi dei controlli e della sorveglianza.

In una fase di transizione quale, per molti versi, è quella attuale, si verifica quindi il paradosso per cui la vigente normativa in materia di sicurezza, ancora modellata sui rapporti di lavoro tradizionali, non tenendo sufficientemente conto delle trasformazioni intervenute negli ultimi anni, si caratterizza da un lato per una normazione sovrabbondante e, dall'altro, per vistose lacune.

A queste esigenze di aggiornamento e di adeguamento normativo viene incontro il disegno di legge n. 4068, che, inoltre, dà seguito, sul piano legislativo, alle conclusioni di tre indagini conoscitive condotte dalla Commissione lavoro, previdenza sociale: la prima si è svolta sul tema della sicurezza e dell'igiene del lavoro, congiuntamente con la Commissione lavoro pubblico e privato della Camera dei deputati, dal gennaio al luglio 1997; ad essa ha fatto seguito una seconda indagine, svolta sugli stessi temi dall'ottobre 1999 al febbraio 2000 presso la 11ª Commissione del Senato, e rivolta a ve-

rificare quale seguito avessero avuto le indicazioni formulate al termine della procedura informativa conclusasi due anni prima, considerata anche la persistenza di una situazione estremamente preoccupante per quanto attiene alle malattie professionali ed agli infortuni sul lavoro, segnatamente quelli mortali, per i quali l'Italia continua a vantare un triste primato rispetto agli altri paesi membri dell'Unione europea; una terza indagine, su una materia più circoscritta ma anche più strettamente attinente all'oggetto del provvedimento che viene qui illustrato, ha riguardato la figura professionale del medico competente, e si è conclusa nell'aprile 1999.

Con la presentazione del disegno di legge n. 4068 si è dato pertanto seguito, su uno specifico argomento, all'impegno della Commissione di configurare sbocchi concreti all'attività conoscitiva in materia di sicurezza, con l'adozione di specifiche iniziative legislative.

Occorre considerare, in proposito, che dalle attività conoscitive svolte è emerso in modo uniforme e costante il richiamo alla necessità che «l'esercito degli addetti alla sicurezza», come è stato icasticamente definito dai mezzi d'informazione, sia altamente qualificato per far fronte ai compiti sempre più complessi che derivano dalle incessanti trasformazioni dei processi produttivi e dalla continua innovazione tecnologica, con il conseguente delinearsi di nuovi rischi accanto a quelli tradizionali e l'insorgere di malattie da lavoro in precedenza sconosciute e dagli studiosi definite come «malattie perdute» proprio perché non tempestivamente individuate e combattute. In tale contesto, nella messa a punto di un sistema adeguato di prevenzione e protezione, appare essenziale definire in modo corretto e circostanziato le figure professionali degli addetti alla sicurezza, e de-

terminare con la necessaria puntualità i requisiti necessari per ricoprire determinati ruoli, nonché i percorsi formativi necessari all'acquisizione delle competenze tecniche e scientifiche adeguate allo svolgimento delle relative attività.

Sul problema oggetto del disegno di legge n. 4068, la normativa vigente, a partire dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, presenta gradi diversi di approfondimento: mentre le figure del medico competente e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza appaiono delineate in modo soddisfacente, per altri soggetti i contorni appaiono molto meno definiti: basti pensare ad esempio alla generica indicazione dei requisiti richiesti per svolgere l'importantissima funzione di responsabile del servizio di protezione e prevenzione aziendale, quale risulta all'articolo 2 del citato decreto legislativo n. 626. Su altri profili professionali, come il consulente per la sicurezza o l'ergonomo, la normativa vigente tace poi del tutto, mentre sul tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro si sono stratificate disposizioni farraginose e non sempre precise.

La scelta operata dal disegno di legge che l'Assemblea è chiamata ad esaminare è di fornire alcune risposte ai numerosi interrogativi che sono emersi dall'esperienza di questi anni, da studi, ricerche, convegni di operatori ed addetti, indicazioni di associazioni operanti sul campo. Non tutte le figure richiamate dal decreto legislativo n. 626 sono state trattate, non già perché si sia inteso compiere scelte di priorità, ma perché in alcuni casi - come quello già citato del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, i cui compiti e funzioni del quale sono definiti con sufficiente chiarezza - i problemi relativi alla formazione sono di pertinenza dell'autonomia delle parti sociali e rientrano comunque nell'ambito operativo degli organismi paritetici di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 626.

Va anche sottolineato che il disegno di legge di cui ci occupiamo, oltre a colmare un vuoto normativo, concorre anche a definire un ulteriore e relevantissimo profilo attinente all'adeguamento dell'ordinamento interno alle direttive comunitarie in materia di sicurezza e igiene del lavoro: giova ricordare, a questo proposito, che, con un comunicato in data 13 luglio 1999, la Commissione europea ha reso nota la sua decisione di denunciare la Germania e l'Italia alla Corte di giustizia europea, per il recepimento difettoso nelle rispettive legislazioni nazionali della direttiva quadro 89/391/CEE sull'introduzione di provvedimenti intesi a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori. Tra i rilievi mossi dalla Commissione al nostro Paese, uno riguarda specificamente la mancata definizione, nella legislazione nazionale, delle necessarie capacità e attitudini richieste per coloro che svolgono attività di prevenzione e tutela della salute e della sicurezza. Come lo stesso rappresentante del Governo ha sottolineato, al termine dell'esame del provvedimento svolto in 11^a Commissione, l'approvazione del disegno di legge n. 4068 consentirà quindi di colmare tale lacuna e di completare, per questa parte, l'allineamento della legislazione italiana alle prescrizioni dell'Unione europea.

È opportuno anche porre in risalto la circostanza che la 11^a Commissione nel corso dell'esame del presente disegno di legge ha altresì ritenuto di svolgere una serie di audizioni informali con i soggetti maggiormente interessati dalle problematiche trattate nel disegno di legge in argomento: dal 16 dicembre 1999 al 10 febbraio 2000 sono stati pertanto ascoltati dall'Ufficio di Presidenza i rappresentanti delle parti sociali (Confindustria e Associazione bancaria italiana, CGIL, CISL e UIL, CISAL e UGL) e degli organismi professionali e di categoria (FITA-Confindustria e Consulta interassociativa italiana per la prevenzione, che riunisce sedici associazioni professionali degli opera-

tori della sicurezza). Si è trattato di un confronto molto concreto e produttivo: buona parte degli emendamenti presentati ed approvati nel corso dell'esame in sede referente ha infatti tratto spunto dai rilievi e dai suggerimenti formulati durante le audizioni, che si sono pertanto rivelate particolarmente utili ai fini di una più puntuale messa a punto del testo che giunge ora all'esame dell'Assemblea.

Come si è già accennato in precedenza, il disegno di legge n. 4068 si articola in cinque capi, dedicati, rispettivamente alle figure professionali del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, del consulente per la sicurezza, dell'ergonomo, del tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro e del medico competente. Per i profili professionali rispetto ai quali la legislazione vigente risulta particolarmente lacunosa (responsabile dei servizi di prevenzione e protezione) o del tutto assente (consulente per la sicurezza, ergonomo), l'articolato detta norme rivolte a definire puntualmente funzioni e requisiti scientifici, tecnici e professionali, nonché i relativi percorsi formativi nella scuola secondaria superiore, nell'università e nella formazione professionale, la cui determinazione è demandata a specifici decreti del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri della sanità e dell'università.

In particolare, all'articolo 1, nella definizione del responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, si è inteso sottolineare, anche attraverso l'accoglimento di un emendamento rivolto a definirne meglio lo spazio operativo, il ruolo di coordinamento svolto da tale soggetto nell'ambito di un sistema di gestione della salute e sicurezza nell'azienda, così come previsto dal decreto legislativo n. 626 del 1994, inteso cioè come un insieme di risorse e rapporti finalizzati al perseguimento della prevenzione.

Per il riconoscimento della sussistenza dei requisiti richiesti per i singoli soggetti è stato previsto un sistema di certificazione, che è apparso la modalità più idonea a ga-

rantire un adeguato livello di qualità delle singole prestazioni professionali. Accogliendo un rilievo emerso nel corso delle audizioni informali, soprattutto da parte dei rappresentanti delle parti sociali, la Commissione ha deciso di adottare tale sistema in luogo di quello, previsto nel testo originario, dell'accreditamento, ritenendo condivisibili le osservazioni di quanti hanno indicato nella certificazione l'istituto più idoneo ad assicurare in modo più circostanziato la definizione e l'accertamento delle qualificazioni tecniche, scientifiche e professionali delle figure interessate. Secondo gli articoli 3, 7 e 12, che disciplinano, rispettivamente, la certificazione per il responsabile dei servizi di prevenzione e protezione, per il consulente per la sicurezza e per l'ergonomo, la certificazione può essere rilasciata non soltanto da soggetti pubblici, ma anche da enti e associazioni private appositamente autorizzati dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale in base all'accertamento del possesso di requisiti tassativamente indicati dalla legge; ha una validità di cinque anni ed è rinnovabile e le relative spese sono poste a carico del richiedente. In seguito all'accoglimento di appositi emendamenti, formulati anche in relazione ad alcuni suggerimenti emersi nel corso delle audizioni informali, è stata inoltre prevista la possibilità, assente nel testo originario, che la certificazione possa essere rilasciata, oltre che a singoli operatori, anche a società di consulenza operanti nel settore della prevenzione e dell'ergonomia.

Con riferimento all'articolo 2 - ma è un'osservazione che può riguardare anche altre parti del disegno di legge - va sottolineato che il testo, per individuare i livelli di qualificazione da considerare adeguati per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, indica criteri connessi non solo alle dimensioni dell'impresa ma anche al «tipo di attività svolta dal datore di lavoro».

In sede di esame del provvedimento da parte della Commissione, si era da più parti osservato che sarebbe stato più appropriato fare riferimento all'impresa in quanto tale. È prevalso, peraltro, l'orientamento di non modificare - sul punto - il testo originario.

L'introduzione di un sistema di certificazione assume rilievo soprattutto in relazione all'esigenza, da più parti manifestata, di dettare una disciplina per i consulenti della sicurezza, al fine di colmare una vistosa lacuna della legislazione che ha dato luogo, in passato, a notevoli incertezze e a non pochi abusi, con grave pregiudizio per i lavoratori e per le imprese intenzionate a mettersi in regola con gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 626. Conseguentemente, con l'approvazione di un emendamento interamente sostitutivo dell'articolo 5, il profilo del consulente è stato messo a fuoco in modo più dettagliato di quanto previsto nel testo originario, precisando sia la natura del rapporto con l'imprenditore, che può assumere una fisionomia contrattuale libero-professionale, sia i compiti spettanti a tali professionisti; è stata inoltre prevista la possibilità che l'attività di consulenza sia svolta anche da società in possesso dell'apposita certificazione. Un ulteriore emendamento ha poi introdotto un articolo aggiuntivo, relativamente alla predisposizione, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, di appositi tariffari per le prestazioni di consulenza in materia di sicurezza e igiene, rese da singoli soggetti o da società: si è inteso con ciò introdurre un ulteriore strumento inteso a scoraggiare la presenza, su un mercato finora privo di regole, di soggetti non in possesso di adeguata qualificazione scientifica e professionale. A tal fine, il decreto può prevedere sanzioni amministrative, fino alla decadenza dalla certificazione, per l'inosservanza delle tariffe minime.

Un aspetto di particolare rilievo è contenuto nel capo successivo del provvedimento:

qui, per la prima volta, si è cercato di delineare il profilo professionale dell'ergonomo, tenendo conto del fatto che il decreto legislativo n. 626 del 1994 - che pure, con una forte carica innovativa rispetto al passato - aveva fatto riferimento ai criteri ergonomici - non ha definito i soggetti dotati di conoscenze ed esperienze adeguate nel settore. Oltre a quanto già detto per quello che attiene alla certificazione, va rilevato che, nel testo che si sottopone all'Assemblea, è stata meglio precisata, all'articolo 10, la natura consulenziale delle prestazioni professionali dell'ergonomo, secondo un'esigenza manifestatasi nel dibattito e, nell'ambito delle audizioni informali sopra ricordate, ed è stato fissato in un anno il periodo di tirocinio richiesto.

Diversamente dal consulente e dall'ergonomo, il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro è un lavoratore subordinato, che opera nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali: per tale figura professionale si è posto il problema di integrare le indicazioni contenute nella normativa vigente, ed in particolare nel decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58, tutt'altro che esaurienti, se si considera che tale decreto si riferiva indistintamente a tutti gli operatori dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali, sia che operassero nel campo dell'igiene e sicurezza del lavoro, sia in quello della sanità pubblica ed igiene degli alimenti, non provvedendo quindi a dotare il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro di un proprio specifico e caratterizzato profilo professionale. A tale esigenza rispondono gli articoli 15 e 16, che disciplinano nel dettaglio funzioni e requisiti, mentre il comma 2 dell'articolo 14, introdotto con un emendamento, rinvia al citato decreto n. 58 del 1997 solo in relazione alla definizione delle disposizioni di carattere generale e chiarisce che la figura del tecnico della prevenzione è individuata anche ai fini della formazione prevista all'articolo 6 del decreto legislativo n. 502 del 1992.

Per assicurare il passaggio tra il vecchio ed il nuovo regime, e al fine di non disperdere le competenze e le esperienze più consistenti maturate nel campo della prevenzione e della sicurezza sui luoghi di lavoro, per ciascuna delle figure professionali fin qui richiamate sono previste - all'articolo 4 per il responsabile del servizio di prevenzione e protezione, all'articolo 8 per i consulenti e le società di consulenza, all'articolo 13 per l'ergonomo e all'articolo 17 per il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro - una serie di disposizioni transitorie, alcune delle quali modificate con specifici emendamenti, rivolte a definire in modo dettagliato i requisiti indispensabili per poter continuare ad esercitare le attività svolte fino all'entrata in vigore della legge e le relative modalità di accertamento dei requisiti stessi, ai fini del rilascio della certificazione.

Una considerazione particolare è dedicata alla figura del medico competente, che resta uno dei soggetti fondamentali dell'intero sistema della prevenzione. In questo caso non si è ravvisata la necessità di modifiche o integrazioni alla legislazione vigente, poiché quanto previsto dal decreto legislativo n. 626 risulta largamente esauriente: si è inteso invece raccogliere alcune sollecitazioni già evidenziate nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva su tale figura professionale, approvato dalla Commissione lavoro, previdenza sociale il 22 aprile 1999, circa la necessità di introdurre meccanismi per rendere più agevole l'individuazione del medico competente da parte delle aziende e di dettare specifiche disposizioni sulla formazione e l'aggiornamento professionale. Conseguentemente, la Commissione ha accolto un emendamento interamente sostitutivo del testo originario dell'articolo 17 (articolo 18 del testo che si trasmette all'Assemblea) che, accogliendo anche alcuni rilievi formulati nel parere espresso dalla 5° Commissione permanente, ha previsto la facoltà, per ciascuna regione, di istituire un registro dei medici competenti, nonché la possibilità, nel

caso in cui il registro venga istituito in più di cinque regioni, di creare un registro nazionale presso il Ministero della sanità. Per quanto attiene alla formazione dei medici specialisti, l'articolo 18 - anch'esso modificato con emendamenti presentati tenendo conto di altri rilievi contenuti nel parere della Commissione programmazione economica, bilancio - prevede al comma 1 che nella determinazione del numero dei medici specialisti da formare annualmente nelle materie indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo n. 626, il Ministro della sanità consideri anche il fabbisogno complessivo di medici competenti, per assicurare una equilibrata distribuzione territoriale di tali professionisti in rapporto alle esigenze di prevenzione che si manifestano nelle diverse aree. Modalità analoghe sono previste per le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano circa l'individuazione del fabbisogno di medici specialisti da formare, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368. Le altre disposizioni dell'articolo 18 sono rivolte a favorire l'accesso alle scuole di specializzazione nelle materie indicate all'articolo 2, comma 1, lettera d) del decreto legislativo n. 626, dei professionisti che abbiano maturato specifiche esperienze professionali nel settore; ad assicurare lo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico presso i servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali e a consentire ai medici specialisti la possibilità di frequentare corsi di aggiornamento e perfezionamento che le singole università possono istituire nell'ambito delle risorse disponibili.

Dalla già richiamata indagine conoscitiva sulla figura professionale del medico competente era emersa anche l'esigenza, espressa soprattutto dalle associazioni degli operatori, dalle regioni e da singoli studiosi, di coordinare la sorveglianza sanitaria regolata dal decreto legislativo n. 626 con le previsioni, ormai fortemente datate, delle norme generali per l'igiene del lavoro di cui al de-

creto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303. Per tali motivi l'articolo 20 (già 19 nel testo originario) conferisce una delega legislativa al Governo per il riordino ed il coordinamento delle disposizioni che prevedono la sorveglianza sanitaria dei lavoratori di cui all'articolo 33 e all'allegato del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227 e successive modificazioni, al decreto legislativo n. 626 del 1994 e successive modificazioni, e alle altre disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro. I criteri ed i principi direttivi della delega sono basati, sostanzialmente, sull'adeguamento ai principi dettati dalla normativa comunitaria e sull'intento di realizzare, al di là del modello di prevenzione, che appare ormai anacronistico, basato sui controlli periodici, un sistema di sorveglianza sanitaria a tutto campo sui lavoratori e sull'ambiente di lavoro, fondato su precisi riferimenti alla valutazione del rischio e a tutti gli esami e gli accertamenti che si rendono di volta in volta necessari. Nel corso dell'esame in Commissione, il testo dell'articolo è stato integrato con due modifiche recanti la previsione che la delega sia esercitata sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni imprenditoriali comparativamente più rappresentative; un ulteriore criterio di delega riguarda invece la previsione della possibilità per i datori di lavoro direttamente interessati di ricorrere al dipartimento di prevenzione delle ASL competente per territorio contro le decisioni del medico competente con riferimento alla sorveglianza sanitaria e alla scelta tra le varie tipologie di accertamento e controllo sanitario sugli ambienti di lavoro.

Tre allegati infine integrano e completano l'articolato. Essi riguardano, rispettivamente, i contenuti dei corsi di formazione per gli specialisti in prevenzione, infortuni, igiene del lavoro, sicurezza degli impianti e prevenzione degli incendi; i contenuti dei

corsi di ergonomia e i contenuti dei corsi di specializzazione per il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Da quanto detto finora risulta evidente come il disegno di legge n. 4068 si collochi in una linea di continuità con l'impegno in materia di sicurezza ed igiene del lavoro che ha caratterizzato l'attività della Commissione lavoro, previdenza sociale nel corso dell'attuale legislatura. Del resto, l'andamento preoccupante degli infortuni e delle malattie professionali, e segnatamente le continue notizie di incidenti mortali, per i quali l'Italia, come si è detto, vanta un non invidiabile primato, rendono improcrastinabile la scelta di porre mano ad un sistema integrato di interventi ed all'elevamento del livello qualitativo delle prestazioni professionali rivolte ad accertare il rischio e ad incrementare il livello di prevenzione e di sicurezza nei luoghi di lavoro. Si tratta, in sostanza, di allineare l'Italia agli altri Paesi dell'Unione europea e soprattutto a quelli che hanno fornito le prove più convincenti nella capacità di radicare nelle unità produttive e nel sistema delle relazioni industriali quella cultura della sicurezza più volte richiamata nelle discussioni parlamentari e alla cui diffusione il disegno di legge che si sottopone all'esame dell'Assemblea può apportare un significativo contributo. Sulle linee ispiratrici di esso, peraltro, al termine dell'esame in Commissione, è stato espresso non soltanto un convinto consenso da parte dei Gruppi politici della maggioranza, ma anche l'assenso dei Gruppi di opposizione, che hanno motivato la scelta di non partecipare al voto finale proprio con l'intento di non esprimere un voto di astensione che, secondo il Regolamento del Senato, avrebbe assunto la valenza di un voto contrario, ma di lasciare aperta la strada per ulteriori miglioramenti del testo. È questo un ulteriore e significativo elemento per auspicare che l'Assemblea possa celermente procedere all'approvazione del disegno di legge n. 4068.

PARERI DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: MUNDI)

sul disegno di legge

14 settembre 1999

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

(Estensore: PASTORE)

su emendamenti

22 maggio 2000

La Commissione, esaminati gli emendamenti trasmessi, esprime, per quanto di competenza, parere non ostativo.

PARERI DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CADDEO)

sul disegno di legge e emendamenti

21 marzo 2000

La Commissione, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta sul disegno di legge, ad eccezione che sull'articolo 11, per il quale il parere è condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, alla previsione che gli oneri dell'accREDITAMENTO siano posti a carico del richiedente, e sugli articoli 17 e 18 (limitatamente ai commi 1 e 5), per i quali il parere è contrario ai sensi della medesima norma costituzionale. Esprime parere di nulla osta sugli emendamenti trasmessi, ad eccezione che sugli emendamenti 7.3, 7.9, 7.11 e 17.2, per i quali il parere è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

(Estensore: CADDEO)

su un ulteriore emendamento

10 maggio 2000

La Commissione, esaminato l'ulteriore emendamento trasmesso, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

(Estensore: MANZI)

sul disegno di legge

29 settembre 1999

La Giunta, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole osservando tuttavia l'esigenza di introdurre all'articolo 3 disposizioni volte a garantire l'accesso in tempi ragionevoli all'esercizio dei servizi di prevenzione e di protezione ed all'esercizio dell'attività di accreditamento ai soggetti degli altri Stati membri dell'Unione europea.

Considerando le specificità del tessuto produttivo italiano rispetto alle dimensioni medie delle aziende dell'Unione europea, la Giunta segnala altresì l'opportunità di introdurre specifiche disposizioni volte ad incentivare la costituzione di associazioni di piccole e medie imprese per la gestione dei servizi di prevenzione e protezione.

La Giunta, ai sensi dell'articolo 39, comma 4, del Regolamento, chiede la pubblicazione del suddetto parere.

DISEGNO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL SENATORE SMURAGLIA

Disciplina di alcune figure professionali della
sicurezza del lavoro

TITOLO I

**RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE**

Art. 1.

(Definizione e funzioni)

1. Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione è la persona designata dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, per coordinare e sovrintendere il servizio di prevenzione e di protezione nell'ambito di un sistema di sicurezza aziendale.

Art. 2.

(Requisiti)

1. Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione deve essere in possesso di titoli di studio, conoscenze e capacità adeguati di carattere tecnico, gestionale, or-

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina di alcune figure professionali della
sicurezza del lavoro. **Delega al Governo in
materia di sorveglianza sanitaria dei
lavoratori**

Capo I**RESPONSABILE DEL SERVIZIO
DI PREVENZIONE**

Art. 1.

(Definizione e funzioni)

1. Il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione è la persona designata dal datore di lavoro ai sensi degli articoli 2 e 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, per coordinare il **predetto** servizio **nell'ambito di un sistema di gestione della salute e sicurezza dell'azienda, così come previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, che rappresenti un insieme coordinato di risorse e rapporti finalizzati al perseguimento della prevenzione.**

Art. 2.

(Requisiti)

1. *Identico:*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ganizzativo e in materia di tecniche della comunicazione e, in particolare, dei seguenti requisiti:

a) competenza tecnica nel campo specifico dell'attività svolta dal datore di lavoro;

b) conoscenza della normativa e delle tecniche di prevenzione degli infortuni, sicurezza degli impianti, ergonomia, igiene del lavoro, prevenzione incendi, protezione ambientale;

c) conoscenza delle metodologie di valutazione dei rischi, di individuazione delle misure di sicurezza tecniche, organizzative e procedurali e di verifica dell'efficienza e dell'efficacia nel tempo delle misure di sicurezza adottate, nonché, ove necessario, in relazione alle dimensioni dell'impresa e alla pericolosità dell'attività svolta, capacità di scegliere ed organizzare i soggetti competenti per la valutazione dei rischi e per l'individuazione e progettazione dei provvedimenti;

d) capacità organizzative necessarie per definire una politica aziendale riguardante la sicurezza e per impartire le direttive necessarie riguardanti la sua attuazione, per organizzare i fattori tecnici e umani che incidono sulle condizioni di sicurezza, per definire e pianificare le misure di sicurezza necessarie, compresa la tenuta di tutti i documenti e le registrazioni riguardanti la sicurezza del lavoro, nonché, ove necessario in relazione alle dimensioni dell'impresa e alla pericolosità dell'attività svolta, capacità organizzative e gestionali necessarie per realizzare e rendere operativo un sistema di sicurezza aziendale nel quale siano definite le politiche e le strategie dell'azienda, l'articolazione del sistema delle deleghe, incarichi e responsabilità e gli strumenti operativi necessari per raggiungere efficacemente gli obiettivi della prevenzione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

a) *identica;*

b) *identica;*

c) *identica;*

d) capacità organizzative necessarie **per provvedere all'adozione e al coordinamento delle misure di cui all'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e per impartire, secondo modalità coerenti con l'organizzazione aziendale esistente in conformità delle normative vigenti**, le direttive necessarie riguardanti la sua attuazione, per organizzare i fattori tecnici e umani che incidono sulle condizioni di sicurezza, per definire e pianificare le misure di sicurezza necessarie, compresa la tenuta di tutti i documenti e le registrazioni riguardanti la sicurezza del lavoro, nonché, ove necessario in relazione alle dimensioni dell'impresa e alla pericolosità dell'attività svolta, capacità organizzative e gestionali necessarie per realizzare e rendere operativo un sistema di sicurezza aziendale nel quale siano definite le politiche e le strategie dell'azienda, l'articolazione del sistema delle deleghe, incarichi e responsabilità e gli strumenti operativi ne-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

e) conoscenza delle metodologie e delle tecniche di informazione e formazione dei lavoratori, di comunicazione e di ricerca del consenso.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare di concerto con il Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i titoli di studio, la formazione e l'esperienza occorrenti in relazione alle dimensioni dell'impresa e al tipo di attività svolta dal datore di lavoro per assicurare al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione la competenza necessaria. Il decreto si informa ai seguenti criteri:

a) per i casi in cui il datore di lavoro svolge direttamente i compiti del servizio di prevenzione e di protezione ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, definisce i corsi di formazione necessari, relativi alle materie di cui al comma 1, con una durata minima di 32 ore;

b) per le aziende artigiane e industriali con oltre 30 addetti, per le aziende agricole e zootecniche con oltre 10 addetti, per le aziende della pesca con oltre 20 addetti e per le altre aziende con oltre 200 addetti, individua, in relazione alla pericolosità dell'attività svolta, i titoli di studio di scuola media superiore di carattere scientifico e tecnico, i diplomi universitari o di laurea, la durata dei corsi di formazione relativi alle materie di cui al comma 1 e l'esperienza professionale nel campo della sicurezza necessari;

c) per le aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

cessari per raggiungere efficacemente gli obiettivi della prevenzione;

e) **capacità organizzative e gestionali relative alle** tecniche di informazione e formazione dei lavoratori, di comunicazione e di ricerca del consenso.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare di concerto con il Ministro della sanità **e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, e sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative**, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i titoli di studio, la formazione e l'esperienza occorrenti in relazione alle dimensioni dell'impresa e al tipo di attività svolta dal datore di lavoro per assicurare al responsabile del servizio di prevenzione e di protezione la competenza necessaria. Il decreto si informa ai seguenti criteri:

a) *identica*;

b) per le aziende artigiane e industriali con oltre 30 addetti, per le aziende agricole e zootecniche con oltre 10 addetti, per le aziende della pesca con oltre 20 addetti e per le altre aziende con oltre 200 addetti, individua, in relazione alla pericolosità dell'attività svolta, i titoli di studio di scuola media superiore di carattere scientifico e tecnico, i **titoli di studio universitari**, la durata dei corsi di formazione relativi alle materie di cui al comma 1 e l'esperienza professionale nel campo della sicurezza necessari;

c) per le aziende industriali di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, per le centrali termoelettriche, gli impianti e i laboratori nucleari, per le aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, per le aziende industriali con oltre 200 dipendenti, per le industrie estrattive con oltre 50 dipendenti, per le strutture di ricovero e cura sia pubbliche, sia private, individua, in relazione al tipo di attività svolta, i diplomi di scuola media superiore di carattere tecnico e scientifico e i diplomi universitari e di laurea, i corsi di **specializzazione** e formazione, il tirocinio e l'esperienza professionale necessari;

d) stabilisce che l'esperienza professionale richiesta ai sensi delle lettere b) e c) del presente comma debba risultare da documentazione che attesti il tipo e la durata della specifica esperienza avuta, rilasciata dal datore di lavoro o dal committente e dalla quale risultino con chiarezza il periodo e le funzioni relative alla sicurezza svolte.

Art. 3.

(Accreditamento)

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 deve risultare da idoneo accreditamento, rilasciato dagli organismi e dalle associazioni riconosciuti ai sensi del presente articolo.

2. L'accreditamento può essere rilasciato **solo** da organismi e associazioni in possesso di apposita autorizzazione, concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 3.

3. I requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di accreditamento sono i seguenti:

a) disponibilità di uffici e competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, e successive modificazioni, soggette all'obbligo di dichiarazione o notifica, ai sensi degli articoli 4 e 6 del decreto stesso, per le centrali termoelettriche, gli impianti e i laboratori nucleari, per le aziende per la fabbricazione e il deposito separato di esplosivi, polveri e munizioni, per le aziende industriali con oltre 200 dipendenti, per le industrie estrattive con oltre 50 dipendenti, per le strutture di ricovero e cura sia pubbliche, sia private, individua, in relazione al tipo di attività svolta, i diplomi di scuola media superiore di carattere tecnico e scientifico e i **titoli di studio universitari** e i corsi di formazione, il tirocinio e l'esperienza professionale necessari;

d) *identica*.

Art. 3.

(Certificazione)

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 deve risultare da **idonea certificazione**, rilasciata dagli organismi e dalle associazioni riconosciuti ai sensi del presente articolo.

2. **La certificazione** può essere **rilasciata** da organismi e associazioni in possesso di apposita autorizzazione, concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 3.

3. I requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di **certificazione** sono i seguenti:

a) *identica*;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

b) svolgimento di attività nel campo della prevenzione infortuni, igiene del lavoro, sicurezza degli impianti, ergonomia, prevenzione incendi o protezione ambientale da almeno tre anni, oppure adesione ad associazioni professionali operanti nell'Unione europea e applicazione dei codici deontologici internazionali vigenti, ovvero riconoscimento da parte di organismi comunitari operanti nel campo della prevenzione;

c) applicazione delle norme UNI ed EN in materia di organizzazione e di certificazione del personale;

d) svolgimento dell'attività di accreditamento con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica;

e) possesso, da parte del personale incaricato dell'accREDITAMENTO, di una buona formazione tecnica e professionale.

4. Possono altresì rilasciare l'accREDITAMENTO:

a) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

b) le aziende sanitarie locali che hanno svolto corsi di formazione professionale conformi a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2, limitatamente ai frequentanti i predetti corsi;

c) le associazioni dei datori di lavoro che hanno promosso corsi di formazione per i datori di lavoro che svolgono direttamente i compiti del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, limitatamente ai frequentanti i corsi organizzati in collaborazione con le aziende sanitarie locali in conformità a quanto stabilito dal decreto di cui al comma 2 dell'articolo 2.

5. L'accREDITAMENTO è rilasciato dall'organismo o dall'associazione autorizzati sulla base della valutazione della docu-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

b) *identica*;

c) *identica*;

d) svolgimento di attività di certificazione per almeno un triennio, antecedente alla data di entrata in vigore della presente legge, con riconosciuta e documentata integrità professionale, indipendenza e competenza tecnica;

e) possesso, da parte del personale incaricato **della certificazione**, di una buona formazione tecnica e professionale.

4. Possono altresì rilasciare **la certificazione**:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*.

5. **La certificazione é rilasciata** dall'organismo o dall'associazione autorizzati sulla base della valutazione della docu-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

mentazione presentata dal richiedente ed eventualmente di un colloquio effettuato, a livello centrale o decentrato, con un comitato di valutazione appositamente costituito.

6. L'accreditamento ha validità di 5 anni. Il rinnovo è rilasciato sulla base della documentazione presentata dal richiedente.

7. Le spese relative all'accreditamento sono a totale carico del richiedente.

8. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sentita la commissione consultiva permanente per la prevenzione degli infortuni e l'igiene del lavoro di cui all'articolo 393 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di presentazione della domanda e di rilascio dell'autorizzazione, ai sensi del presente articolo.

Art. 4.

(*Disposizioni transitorie*)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino designate quali responsabili del servizio di prevenzione e di protezione a norma del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, da almeno tre anni, possono continuare a svolgere la loro funzione subordinatamente alla comunicazione all'organo di vigilanza territorialmente competente, corredata della documentazione di cui al comma 2.

2. L'effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

mentazione presentata dal richiedente ed eventualmente di un colloquio effettuato, a livello centrale o decentrato, con un comitato di valutazione appositamente costituito.

6. **La certificazione** ha validità di 5 anni. Il rinnovo è rilasciato sulla base della documentazione presentata dal richiedente.

7. Le spese relative **alla certificazione** sono a totale carico del richiedente **e sono determinate in base a standard definiti nel decreto di cui al comma 8.**

8. *Identico.*

Art. 4.

(*Disposizioni transitorie*)

1. I soggetti che alla data di entrata in vigore della presente legge risultino designati quali responsabili del servizio di prevenzione e di protezione a norma del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, da almeno tre anni, possono continuare a svolgere la loro funzione subordinatamente alla **dichiarazione sottoscritta dal datore di lavoro e tenuta, nell'ambito aziendale, a disposizione degli organi di vigilanza, attestante l'effettivo svolgimento delle funzioni di responsabile del servizio di prevenzione e di protezione, per il periodo sopra indicato.**

Soppresso

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

e di protezione deve risultare dalle dichiarazioni trasmesse ai sensi degli articoli 8 e 10 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, all'organo di vigilanza territorialmente competente.

TITOLO II

CONSULENTE PER LA SICUREZZA

Art. 5.

(Definizione)

1. Il consulente per la sicurezza è la persona esterna all'azienda che, sulla base di un rapporto libero-professionale o di qualsiasi altro contratto, stipulato anche con società, associazioni o altre strutture, collabora e assiste il datore di lavoro e il responsabile del servizio di prevenzione e di protezione nelle attività di valutazione dei rischi, di individuazione e di attuazione delle misure di sicurezza necessarie, e in ogni altra attività rilevante ai fini della sicurezza e dell'igiene del lavoro, nonché la persona esterna all'azienda designata dal datore di lavoro responsabile o membro del servizio di prevenzione e di protezione ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni.

Art. 6.

(Requisiti)

1. Il consulente per la sicurezza deve possedere adeguata esperienza e specializzazione

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Capo II

CONSULENTE PER LA SICUREZZA

Art. 5.

(Definizione)

1. Consulente per la sicurezza è la persona che, sulla base di conoscenze specialistiche nella materia della sicurezza e igiene del lavoro, svolge attività di consulenza e assistenza sulla base di un rapporto libero-professionale o di qualsiasi altro contratto, stipulato con singoli soggetti anche non imprenditori o con società, associazioni o altre strutture.

2. Il consulente per la sicurezza può svolgere le attività previste dagli articoli 8, commi 4, 6, 7 e 8 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, nonché dall'ultima parte del comma 1 dell'articolo 10 dello stesso decreto, solo se in possesso dei requisiti e delle certificazioni di cui agli articoli 6, 7 e 8 della presente legge.

3. Le attività di cui al comma 2 possono essere svolte anche da società di consulenza in materia di sicurezza e igiene, solo se in possesso di apposita certificazione, come previsto dagli articoli successivi.

Art. 6.

(Requisiti)

1. Il consulente per la sicurezza **possiede** adeguata esperienza e specializzazione nel

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

nel settore della prevenzione degli infortuni, dell'igiene del lavoro, della sicurezza degli impianti e della prevenzione degli incendi.

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare di concerto con il Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i diplomi di scuola media superiore di carattere scientifico o tecnico, i diplomi universitari, di laurea e i corsi di specializzazione richiesti, nonché la formazione specifica di base, riguardante le materie di cui all'allegato A) e un periodo di esperienza documentata nel campo, comunque non inferiore ai tre anni.

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì i titoli di studio e i requisiti di formazione e di esperienza professionale necessari per lo svolgimento dell'attività di consulenza **degli specialisti in protezione ambientale**, prevenzione grandi rischi e sicurezza delle attività marittime.

Art. 7.

(*Accreditamento*)

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 deve risultare da idoneo accreditamento,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

settore della prevenzione degli infortuni, dell'igiene del lavoro, della sicurezza degli impianti e della prevenzione degli incendi, **negli altri settori specialistici e nelle aree di gestione ed organizzazione, nonché nelle aree di comunicazione.**

2. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare di concerto con il Ministro della sanità **e con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica** entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti, **sulla base dell'allegato A, i titoli di studio e gli eventuali corsi di specializzazione e formazione, nonché l'esperienza professionale documentata nel campo.**

3. Il decreto di cui al comma 2 stabilisce altresì i titoli di studio e i requisiti di formazione e di esperienza professionale necessari per lo svolgimento dell'attività di consulenza **per la prevenzione dei grandi rischi e per la sicurezza delle attività marittime.**

4. Il decreto di cui al comma 2 definisce i requisiti di professionalità, esperienza e competenza necessari perché una società di consulenza possa ottenere la certificazione di cui all'articolo 7. In ogni caso, la società o impresa deve essere in possesso di competenze professionali adeguate, ai sensi del comma 1, nonché di strutture idonee allo svolgimento di consulenza e assistenza all'impresa in corrispondenza delle esigenze complessive della vigente normativa in materia di sicurezza e igiene del lavoro.

Art. 7.

(*Certificazione*)

1. Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 6 deve risultare da **idonea certificazione,**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

rilasciato dagli organismi o associazioni riconosciuti a norma dell'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge, agli specialisti che dimostrino che il tempo dedicato alla pratica professionale nel settore è pari ad almeno il 50 per cento dell'attività svolta.

2. Possono altresì rilasciare l'accREDITAMENTO:

a) l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro;

b) il Corpo nazionale dei Vigili del fuoco e l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente, limitatamente alle materie di propria competenza.

3. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, della presente legge.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 6, possono richiedere l'accREDITAMENTO i consulenti per la sicurezza che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un'esperienza specifica nel campo di almeno tre anni o che abbiano superato il

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

rilasciata dagli organismi o associazioni riconosciuti a norma dell'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge, agli specialisti che dimostrino che il tempo dedicato alla pratica professionale nel settore è pari ad almeno il 50 per cento dell'attività svolta.

2. Possono altresì rilasciare **la certificazione**:

a) *identica*;

b) *identica*.

3. *Identico*.

4. Per le società di consulenza di cui all'articolo 5, comma 3, la certificazione è rilasciata dagli organismi o associazioni di cui ai commi 1 e 2, sulla base dei requisiti determinati con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale previsto dal comma 2 dell'articolo 6. In ogni caso, le società di consulenza devono dimostrare che il tempo dedicato alle attività relative alla sicurezza e igiene del lavoro è pari ad almeno il cinquanta per cento dell'attività svolta. Si applicano, in quanto compatibili, tutte le altre disposizioni del presente articolo.

Art. 8.

(Disposizioni transitorie)

1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 6, possono richiedere **la certificazione** i consulenti per la sicurezza che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un'esperienza specifica nel campo di almeno tre anni o che abbiano superato il

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

colloquio con il comitato di valutazione previsto dall'articolo 3, comma 5, **della presente legge.**

2. L'esperienza professionale richiesta a norma del presente articolo deve risultare da una documentazione che attesti il tipo e la durata della specifica esperienza maturata, rilasciata dal datore di lavoro o dal committente, e dalla quale risultino con chiarezza il periodo e le funzioni relative alla sicurezza svolte.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

colloquio con il comitato di valutazione previsto dall'articolo 3, comma 5.

2. *Identico.*

3. **In deroga a quanto stabilito all'articolo 6, possono chiedere la certificazione le società di consulenza che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano maturato un'esperienza specifica nel campo da almeno tre anni, documentata da dichiarazioni rilasciate dal committente o dall'impresa assistita o che si è avvalsa della consulenza. Dalla documentazione devono risultare con chiarezza il periodo e le funzioni svolte in tema di sicurezza e igiene nella specifica realtà produttiva.**

Art. 9.

(Tariffari)

1. **Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro della sanità, sono predisposti appositi tariffari, per le prestazioni di consulenza in materia di sicurezza e igiene, rese da singoli soggetti o da società di consulenza. Il decreto ministeriale può prevedere sanzioni amministrative, fino alla decadenza dalla certificazione, per l'inosservanza delle tariffe minime.**

(Segue: Testo del disegno di legge)

TITOLO III
ERGONOMO

Art. 9.
(Definizione)

1. L'ergonomo è la persona competente a progettare e valutare i requisiti ergonomici di ambienti, strumenti, apparecchiature, posti di lavoro, prodotti, servizi e attività.

2. Ai fini della presente legge si intende per progettazione e valutazione ergonomica l'azione volta sia alla concezione di nuovi ambienti, strumenti, apparecchiature, posti di lavoro, prodotti, servizi, attività, nonché alla definizione di materiali di lavoro e produzione, sia all'intervento su sistemi esistenti, allo scopo di ottenere l'adattamento di tali sistemi alle esigenze dell'uomo oltre ad un miglioramento dell'efficienza dell'attività lavorativa complessiva, in condizioni di sicurezza e di tutela della personalità dei singoli.

Art. 10.
(Requisiti)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare di concerto con il Ministro della sanità entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i **diplomi universitari**, i corsi di laurea, le specializzazioni post-laurea o i dottorati di ricerca ne-

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Capo III
ERGONOMO

Art. 10
(Definizione)

1. L'ergonomo é la persona **dotata di competenze per** progettare e valutare i requisiti ergonomici di ambienti, strumenti, apparecchiature, posti di lavoro, prodotti, servizi e attività.

2. *Identico.*

3. **L'ergonomo svolge attività di assistenza e consulenza, sulla base di rapporti libero-professionali o di qualsiasi altro tipo di contratto, stipulato con singoli soggetti, anche non imprenditori, ovvero con società, associazioni ed altre strutture.**

Art. 11.
(Requisiti)

1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare di concerto con il Ministro della sanità e **con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica** entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i corsi di laurea, **anche**

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

cessari per lo svolgimento dell'attività di ergonomo.

2. L'ergonomo deve avere svolto due periodi di tirocinio, ciascuno dei quali della durata di un semestre, in ambiti di esperienza diversi l'uno dall'altro e sotto la supervisione di due ergonomi in possesso dell'accREDITAMENTO di cui all'articolo 11 della presente legge.

Art. 11.

(AccREDITAMENTO)

1. Lo svolgimento dell'attività di ergonomo è subordinato al possesso di idoneo accREDITAMENTO, rilasciato dagli organismi e associazioni operanti nel campo dell'ergonomia in possesso dei requisiti di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, della presente legge, agli ergonomi che dimostrino che il tempo dedicato alla pratica professionale nel settore specifico è pari ad almeno il 50 per cento dell'attività svolta e che possiedano almeno una pubblicazione a stampa sui temi dell'ergonomia, su riviste o su testi accREDITATI a livello nazionale o internazionale.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

specialistici, i *master* di primo e secondo livello ed i dottorati di ricerca necessari per lo svolgimento dell'attività di ergonomo.

2. Per l'esercizio dell'attività di cui all'articolo 10 è richiesto lo svolgimento di un tirocinio di un anno sotto la supervisione di un ergonomo in possesso della certificazione di cui all'articolo 11.

Art. 12.

(Certificazione)

1. Lo svolgimento dell'attività di ergonomo è subordinato al possesso di **idonea certificazione rilasciata** dagli organismi e associazioni **riconosciuti ai sensi del presente articolo.**

2. La certificazione può essere rilasciata solo da organismi e associazioni in possesso di apposita autorizzazione, concessa dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale entro sessanta giorni dalla richiesta, previo accertamento dei requisiti di cui al comma 3.

3. I requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività di certificazione sono i seguenti:

a) disponibilità di uffici e competenze professionali idonee allo svolgimento dell'attività;

b) svolgimento di attività nel campo dell'ergonomia da almeno tre anni, certificazione presso associazioni operanti a livello dell'Unione europea e applicazione dei codici deontologici internazionali vigenti;

c) applicazione delle norme UNI e EN in materia di organizzazione e di certificazione del personale;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

Art. 12.

(Disposizioni transitorie)

1. In deroga a quanto stabilito all'articolo 10, possono altresì richiedere l'accreditamento gli ergonomi che dimostrino di avere svolto la pratica professionale per almeno tre anni e abbiano seguito un corso di formazione di almeno 320 ore; nonchè i laureati che abbiano seguito un corso di formazione della durata minima di un anno a tempo pieno, per un minimo di 800 ore teoriche nelle materie di cui all'allegato B), e il periodo di tirocinio previsto dall'articolo 10, comma 2, della presente legge.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) svolgimento dell'attività di certificazione con la massima integrità professionale e la massima competenza tecnica;

e) possesso, da parte del personale incaricato della certificazione, di una buona formazione professionale.

4. La certificazione è rilasciata con le modalità e secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, commi 5, 6 e 7, a coloro che siano in possesso dei requisiti di formazione, che documentino almeno due anni di attività nel campo dell'ergonomia, che dimostrino che il tempo dedicato alla pratica professionale nel settore specifico è pari ad almeno il trenta per cento dell'attività svolta e che siano autori almeno di una pubblicazione a stampa sui temi dell'ergonomia.

5. Gli oneri della certificazione di cui al presente articolo sono posti a carico del richiedente.

Art. 13.

(Disposizioni transitorie)

1. In fase di prima attivazione e comunque sino all'istituzione dei corsi istituzionali previsti dalla presente legge, possono altresì richiedere la certificazione i laureati che dimostrino di avere svolto pratica professionale in ergonomia per almeno tre anni e abbiano nel loro curriculum almeno trecentoventi ore di formazione in ergonomia; nonchè i neolaureati che abbiano seguito un corso di formazione post-laurea in ergonomia della durata minima di un anno, per un minimo di seicento ore teoriche, e il periodo di tirocinio previsto dall'articolo 10, comma 2, della presente legge. La formazione è riferita alle aree di conoscenza di cui all'allegato B e deve es-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

TITOLO III
TECNICO DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 13.
(Definizione)

1. Il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro opera con rapporto di lavoro dipendente nell'ambito dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e di ogni altro servizio pubblico di prevenzione, controllo e vigilanza sugli ambienti di lavoro.

Art. 14.
(Funzioni)

1. Il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro è responsabile di tutte le attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di igiene e sicurezza del lavoro riconducibili alle seguenti aree:

- a) informazione e formazione;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

sere integrata da un progetto o da una ricerca applicata della durata minima di sei settimane a tempo pieno.

Capo IV
TECNICO DELLA PREVENZIONE
NEI LUOGHI DI LAVORO

Art. 14.
(Definizione)

1. *Identico.*

2. Ferme restando le disposizioni di carattere generale di cui al decreto del Ministro della sanità 17 gennaio 1997, n. 58, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 61 del 14 marzo 1997, la figura e le funzioni del tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro sono specificamente regolate dalla presente legge. La figura del tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro è individuata dal presente titolo anche ai fini di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

Art. 15.
(Funzioni)

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

- b) assistenza;
- c) vigilanza e controllo;
- d) valutazione di progetti.

2. Nell'ambito delle attività di cui al comma 1, il tecnico della prevenzione svolge, autonomamente o cooperando con altre professionalità, i seguenti compiti:

a) analisi e ricostruzione dei cicli lavorativi, dei processi produttivi e dei sistemi di organizzazione aziendale, con particolare riferimento al sistema di prevenzione aziendale;

b) valutazione del sistema di prevenzione aziendale e degli altri sistemi di impresa che possono avere ricadute sul processo di prevenzione;

c) valutazione in sede di progettazione - per quanto di competenza - di strumenti urbanistici, nuovi insediamenti produttivi, piani di rimozione amianto, ristrutturazioni, riconversioni, adeguamenti;

d) analisi delle valutazioni dei rischi operate dalle imprese e delle conseguenti misure di prevenzione e di protezione adottate;

e) valutazione delle azioni e dei programmi informativi messi in atto dalle imprese;

f) valutazione dei percorsi e delle iniziative formative messi in atto dalle imprese;

g) controllo della rispondenza delle situazioni esaminate alla legislazione ed alla normativa tecnica di riferimento;

h) individuazione dei pericoli e valutazione delle situazioni di rischio;

i) esecuzione di indagini strumentali di primo livello e valutazione della necessità e utilità di attivare indagini ed analisi specialistiche di secondo livello;

l) interazione con figure specialistiche;

m) individuazione delle misure di prevenzione e di protezione più aggiornate e più idonee per l'eliminazione o la riduzione dei

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

rischi individuati, anche al fine di emanare prescrizioni specifiche;

n) attivazione delle procedure di polizia giudiziaria per le contestazioni di irregolarità;

o) supporto dell'azione della Magistratura;

p) progettazione e realizzazione di azioni e di programmi informativi per tutti i componenti del sistema di prevenzione aziendale, relativamente alle competenze di carattere tecnico e per gli altri operatori della prevenzione presenti sul territorio;

q) progettazione e realizzazione di iniziative e di percorsi formativi per tutti i componenti del sistema di prevenzione aziendale, relativamente alle competenze di carattere tecnico e per gli altri operatori della prevenzione presenti sul territorio;

r) utilizzazione di sistemi informativi e dei relativi supporti informatici.

3. Il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro è responsabile, nell'ambito delle proprie attribuzioni e competenze, dell'organizzazione, della pianificazione, dell'esecuzione e della qualità degli atti svolti nell'esercizio della propria attività professionale.

4. Il tecnico della prevenzione collabora con le altre figure professionali all'attività di programmazione e organizzazione del lavoro della struttura in cui opera.

Art. 15.

(Requisiti)

1. Il tecnico della prevenzione deve essere in possesso di diploma universitario di tecnico della prevenzione o di diploma di maturità tecnica e di specializzazione. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito il Ministro

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Art. 16.

(Requisiti)

1. Il tecnico della prevenzione deve essere in possesso di diploma universitario **o altro titolo universitario equipollente** di tecnico della prevenzione o di diploma di maturità tecnica e di specializzazione. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifi-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità ed i contenuti dei corsi di specializzazione, sulla base di quanto indicato all'articolo 10 e all'allegato C) della presente legge.

2. L'abilitazione allo svolgimento dell'attività di tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro è subordinata allo svolgimento di un periodo di tirocinio teorico-pratico di almeno un anno, che deve svolgersi obbligatoriamente presso i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali o presso un altro servizio pubblico di prevenzione, controllo e vigilanza sugli ambienti di lavoro e deve essere articolato sulla base delle funzioni definite all'articolo 14 della presente legge.

3. L'attribuzione della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è subordinata alla verifica della professionalità acquisita.

Art. 16.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I dipendenti dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e di altri servizi pubblici di prevenzione, controllo e vigilanza sugli ambienti di lavoro in possesso del diploma di maturità che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono compiti riconducibili a quanto indicato nell'articolo 9 sono direttamente inquadrati nella qualifica di tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro.

2. Restano ferme le disposizioni stabilite dal decreto ministeriale 17 gennaio 1997, n. 58, concernente l'individuazione della figura e del relativo profilo professionale del tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, che trovano applicazione nei confronti degli operatori sa-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ca e tecnologica, sentito il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite, **sulla base dell'allegato C**, le modalità ed i contenuti **della relativa formazione**.

2. L'abilitazione allo svolgimento dell'attività di tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro è subordinata allo svolgimento di un periodo di tirocinio teorico-pratico di almeno un anno, che deve svolgersi obbligatoriamente presso i dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali o presso un altro servizio pubblico di prevenzione, controllo e vigilanza sugli ambienti di lavoro e deve essere articolato sulla base delle funzioni definite all'articolo **15** della presente legge.

3. *Identico.*

Art. 17.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. I dipendenti dei dipartimenti di prevenzione delle aziende sanitarie locali e di altri servizi pubblici di prevenzione, controllo e vigilanza sugli ambienti di lavoro in possesso del diploma di maturità che alla data di entrata in vigore della presente legge svolgono compiti riconducibili a quanto indicato nell'articolo **10** sono direttamente inquadrati nella qualifica di tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro.

Soppresso

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

nitari responsabili delle attività di prevenzione, verifica e controllo in materia di sicurezza e igiene ambientale nei luoghi di vita, di igiene degli alimenti e delle bevande, di igiene e di sanità pubblica e veterinaria. Le disposizioni del presente titolo individuano la figura del tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro anche ai fini stabiliti dall'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare di concerto con il Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, sono definiti i criteri generali per la predisposizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti degli studi dei corsi di diploma universitario di tecnico della prevenzione, tenendo conto dell'esigenza di una formazione specifica per il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro di carattere interdisciplinare, attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie, e adeguata alle competenze di cui all'articolo 14 della presente legge.

TITOLO IV

MEDICO COMPETENTE

Art. 17.

(Istituzione di un albo regionale dei medici competenti)

1. In ogni regione è istituito un albo dei medici competenti nel quale devono essere iscritti tutti i medici in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 19 settembre 1994,

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

2. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, da emanare di concerto con il Ministro della sanità ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e **successive modificazioni** sono definiti i criteri generali per la predisposizione, da parte degli atenei, degli ordinamenti degli studi dei corsi di diploma universitario di tecnico della prevenzione, tenendo conto dell'esigenza di una formazione specifica per il tecnico della prevenzione nei luoghi di lavoro di carattere interdisciplinare, attuata con la collaborazione di più facoltà universitarie, e adeguata alle competenze di cui all'articolo 15 della presente legge.

Capo V

MEDICO COMPETENTE

Art. 18.

(Registro dei medici competenti)

1. **Ogni regione può istituire un registro** dei medici competenti, nel quale **sono** iscritti, **a domanda**, tutti i medici in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 19 settembre

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

n. 626, e successive modificazioni, e che effettivamente intendono esercitare tale attività.

2. Con decreto del Ministro della sanità, da emanare di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalità di inserimento nell'albo di cui al comma 1, nonché le modalità di formazione, di aggiornamento e di pubblicazione dell'albo, assicurando la pubblicità delle informazioni necessarie per la conoscenza, da parte degli interessati, delle disponibilità effettive dei medici competenti.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

1994, n. 626, e successive modificazioni, e che effettivamente intendono esercitare tale attività. **Dell'istituzione del registro viene data comunicazione al dipartimento del Ministero della sanità competente per la prevenzione.**

2. Qualora il registro di cui al comma 1 risulti istituito in almeno cinque regioni, il Ministro della sanità provvede ad istituire presso il dipartimento competente per la prevenzione un registro generale, comprensivo di tutti i registri regionali, stabilendo, con proprio decreto, emanato di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, le modalità di accesso da parte del pubblico alle informazioni contenute nel registro generale, nonché i criteri per assicurare la completezza e l'uniformità delle registrazioni. Il registro è comunque istituito nell'esercizio finanziario successivo a quello in cui si è verificata la condizione di cui al presente comma.

3. L'istituzione del registro di cui al comma 2 rientra tra le iniziative riguardanti le tematiche della comunicazione e dei rapporti con i cittadini, di cui all'articolo 12, comma 4, lettera b) del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Conseguentemente agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a lire 500 milioni annui, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, come determinata dalla tabella C della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(Segue: Testo del disegno di legge)

Art. 18.

(Disposizioni per la formazione professionale e l'aggiornamento dei medici competenti)

1. In relazione al presumibile fabbisogno di medici competenti, sulla base delle segnalazioni del Ministro della sanità, il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica determina annualmente, per le scuole di specializzazione, nelle materie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, i posti relativi e la loro ripartizione tra le scuole, tenendo conto di un corretto equilibrio territoriale e della necessità di soddisfare alle esigenze ed alle necessità che si manifestano, ai fini della prevenzione, nelle varie aree. Resta fermo, per gli ulteriori posti da realizzare anche mediante convenzioni, quanto disposto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni.

2. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 13, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni, con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro della sanità, sono definiti i criteri generali affinché tra i titoli di ammissione alle scuole di specializzazione nelle materie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626,

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

Art. 19.

(Disposizioni per la formazione professionale e l'aggiornamento dei medici competenti)

1. **Con riferimento alle materie previste dall'articolo 2, comma 1, lettera *d*) del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano procedono all'individuazione del fabbisogno dei medici specialisti da formare, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, primo periodo del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, anche sulla base del fabbisogno di medici competenti, tenendo conto di un corretto equilibrio territoriale e della necessità di soddisfare alle esigenze e alle necessità che si manifestano, ai fini della prevenzione, nelle varie aree. Di tale valutazione tiene conto il Ministro della sanità, in sede di determinazione del numero globale degli specialisti da formare annualmente, ai sensi dell'articolo 35, comma 1, secondo periodo, del predetto decreto legislativo n. 368 del 1999.** Resta fermo, per gli ulteriori posti da realizzare anche mediante convenzioni, quanto disposto dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, e successive modificazioni.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

e successive modificazioni, sia considerata, in modo adeguato, anche l'esperienza pratica - comprovata da idonea documentazione attestante il tipo di attività svolta e i risultati conseguiti - eventualmente svolta dal candidato.

3. Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, di concerto con il Ministro della sanità, sono definiti i criteri generali affinché gli ordinamenti dei corsi di specializzazione nelle materie di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, assicurino ai soggetti che frequentano i corsi adeguate conoscenze in materia di ergonomia e di epidemiologia occupazionale.

4. Sulla base di apposite linee-guida predisposte dal Ministro della sanità d'intesa con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, i protocolli d'intesa tra le regioni e le università e le strutture del servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabiliscono le modalità per assicurare ai soggetti che frequentano i corsi di specializzazione lo svolgimento di un periodo di tirocinio pratico presso i servizi di prevenzione delle aziende sanitarie locali.

5. I protocolli d'intesa tra le regioni e le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabiliscono le modalità per assicurare ai medici competenti iscritti all'albo di cui all'articolo 17 della presente legge la frequenza a corsi di

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

Soppresso

3. Identico.

4. I protocolli d'intesa tra le regioni e le università e le strutture del Servizio sanitario nazionale di cui all'articolo 6, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, stabiliscono le modalità per consentire ai medici competenti iscritti al registro di cui all'articolo 18 della presente legge la fre-

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

aggiornamento e perfezionamento istituiti dalle università ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 19.

(Disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo volto a riordinare e coordinare le disposizioni che prevedono la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, di cui all'articolo 33 e all'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227 e successive modificazioni, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e alle altre disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nella parte relativa alla sorveglianza sanitaria e alle visite mediche, sulla base dei seguenti criteri:

a) aderenza alle indicazioni che emergono dall'insieme delle direttive comunitarie in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

b) superamento del sistema rigido di periodicità delle visite, in relazione a criteri puramente tabellari, considerando invece come presupposto indispensabile per una corretta programmazione degli accertamenti sanitari la valutazione del rischio;

c) considerazione della sorveglianza sanitaria come un complesso di attività, dalle visite mediche agli esami strumentali, al monitoraggio biologico, alla sistematica raccolta dei dati anamnestici, con specifico riferimento ai precedenti lavorativi, alla ela-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

quenza a corsi di aggiornamento e perfezionamento che possono essere istituiti dalle università, nel limite delle rispettive risorse di bilancio, ai sensi dell'articolo 6 della legge 19 novembre 1990, n. 341.

Art. 20.

(Disposizioni in materia di sorveglianza sanitaria)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, **sentite le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative dei lavoratori e le organizzazioni imprenditoriali**, un decreto legislativo volto a riordinare e coordinare le disposizioni che prevedono la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, di cui all'articolo 33 e all'allegato del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, al decreto legislativo 15 agosto 1991, n. 227 e successive modificazioni, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, e alle altre disposizioni vigenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro, nella parte relativa alla sorveglianza sanitaria e alle visite mediche, sulla base dei seguenti criteri:

a) *identica*;

b) *identica*;

c) *identica*;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

borazione dei dati ai fini epidemiologici, alla valutazione ed al controllo degli ambienti di lavoro;

d) riferimento della sorveglianza sanitaria non solo a singoli fattori di rischio, ma anche all'insieme di esposizioni a rischio ed alla concomitanza di fattori di rischio anche diversificati;

e) riferimento della sorveglianza sanitaria non solo alle lavorazioni e ai rischi tabellati, ma anche a tutte le situazioni in cui appaia il sospetto di esposizione a rischi quanto meno potenziali, in rapporto di casualità con le lavorazioni svolte;

f) attribuzione al medico competente della scelta tra le varie tipologie di accertamento e controllo sanitario sugli individui e sugli ambienti di lavoro e dell'individuazione dei livelli di periodicità, in relazione alla valutazione del rischio originario e ad ogni successiva modifica o sopravvenienza, con predisposizione di appositi protocolli di sorveglianza sanitaria;

g) individuazione delle ipotesi specifiche di particolare rischiosità, per le quali si rende necessaria una previsione normativa più rigorosa e generalizzata, anche con periodicità prestabilite, all'interno della quale siano previste anche possibilità di deroghe motivate da parte del medico competente.

2. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma 1 è trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari almeno sessanta giorni prima della scadenza prevista per l'esercizio della delega. Le Commissioni parla-

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

d) *identica;*

e) *identica;*

f) *identica;*

g) *identica;*

h) previsione della facoltà, per i datori di lavoro direttamente interessati, di ricorrere al dipartimento di prevenzione della ASL competente per territorio, contro la scelta e le decisioni del medico competente di cui alle lettere e) ed f). L'organo di vigilanza si pronuncia entro trenta giorni dal ricorso, sentito il medico competente e il datore di lavoro ricorrente.

2. *Identico.*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

mentari si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione. Qualora il termine previsto per il parere scada nei trenta giorni che precedono la scadenza del termine previsto per l'esercizio della delega, o successivamente, quest'ultimo è prorogato di sessanta giorni.

3. Il decreto di cui al comma 1 è aggiornato con lo stesso procedimento di cui al comma 2 ogni qualvolta ciò sia necessario in relazione all'evoluzione delle conoscenze scientifiche. Il decreto può essere altresì aggiornato, in caso di acquisizioni ed esperienze segnalate da enti o istituti specializzati, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della sanità, secondo le procedure di cui al primo periodo del presente comma.

ALLEGATO A)

(Articolo 6, comma 1)

CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER GLI SPECIALISTI IN PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE DEL LAVORO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E PREVENZIONE INCENDI

a) Normativa prevenzionistica, con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;

b) metodologie per la valutazione dei rischi sui posti di lavoro;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

3. *Identico.*

ALLEGATO A

(Articolo 6, comma 1)

CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE PER GLI SPECIALISTI IN PREVENZIONE INFORTUNI, IGIENE DEL LAVORO, SICUREZZA DEGLI IMPIANTI E PREVENZIONE INCENDI

a) Normativa prevenzionistica, con particolare riguardo al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, e successive modificazioni, al decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, e successive modificazioni, al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni, **al decreto legislativo 15 agosto 1991 n. 277, e successive modificazioni;**

b) *identica;*

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

c) metodologie per l'analisi degli infortuni/incidenti e per la adozione di provvedimenti migliorativi e correttivi;

d) metodologie per l'analisi e il controllo del fenomeno infortunistico e delle malattie da lavoro;

e) valutazione, scelta, addestramento all'uso dei dispositivi di protezione individuale;

f) segnaletica di sicurezza;

g) valutazione e scelta della etichettatura, delle apparecchiature e linee che contengono sostanze pericolose;

h) adempimenti amministrativi in materia di impianti elettrici, apparecchi a pressione, di sollevamento, idroestrattori centrifughe e scale aeree; ulteriori adempimenti documentali;

i) procedure di sicurezza per lavori pericolosi;

l) normativa antincendio;

m) metodologie per la valutazione dei rischi incendio;

n) progettazione, realizzazione e controllo dell'impiantistica antincendio: valutazione, scelta, idoneità, conformità agli *standard* e alla normativa;

o) agenti estinguenti;

p) controlli periodici degli impianti fissi e mobili antincendio e delle uscite di sicurezza;

q) addestramento sull'utilizzo degli estintori e dei mezzi mobili antincendio;

r) adempimenti amministrativi;

s) primo soccorso.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

c) metodologia per l'analisi degli infortuni e delle malattie da lavoro e per l'adozione di provvedimenti migliorativi e correttivi;

soppressa;

d) identica;

e) identica;

f) identica;

g) adempimenti tecnici e amministrativi in materia di impianti elettrici, delle attrezzature di cui all'Allegato XIV del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, come introdotto dal decreto legislativo del 4 agosto 1999, n. 359; ulteriori adempimenti documentali;

h) identica;

i) identica;

l) identica;

m) identica;

n) identica;

o) identica;

p) identica;

q) identica;

r) identica;

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

ALLEGATO B)

(Articolo 12, comma 1)

CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE DI ERGONOMIA

- a) Principi ergonomici;
- b) caratteristiche dell'uomo;
- c) strumenti operativi;
- d) relazioni uomo/tecnologia/organizzazione;
- e) metodologie e pratiche di progettazione e intervento;
- f) procedure di prevenzione e sicurezza;
- g) principi giuridici e diritto dell'ergonomia;
- h) aspetti deontologici e professionali.

ALLEGATO C)

(Articolo 15, comma 1)

CONTENUTI DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL TECNICO DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

- a) Legislazione:
 - 1) il quadro normativo in materia di prevenzione e sicurezza;
 - 2) compiti del datore di lavoro, del dirigente e del preposto;
 - 3) il servizio di prevenzione e protezione:
 - 4) il medico competente;
 - 5) i servizi di prevenzione incendi, evacuazione dei lavoratori e pronto soccorso;
 - 6) i lavoratori e le organizzazioni sindacali; il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

ALLEGATO B

(Articolo 13, comma 1)

CONTENUTI DEI CORSI DI FORMAZIONE DI ERGONOMIA

Identico

ALLEGATO C

(Articolo 16, comma 1)

CONTENUTI DEI CORSI DI SPECIALIZZAZIONE PER IL TECNICO DELLA PREVENZIONE NEI LUOGHI DI LAVORO

Identico.

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

7) il consulente per la sicurezza;
8) gli enti pubblici competenti in materia di sicurezza e igiene del lavoro;

b) aspetti organizzativi:

1) analisi organizzativa e gestionale;
2) articolazione delle deleghe;
3) le procedure per la gestione della sicurezza:

procedure operative;
procedure di manutenzione;
procedure di controllo;
procedure di intervento;
procedure di emergenza;

4) gli strumenti informatici per la gestione della sicurezza;

c) aspetti economici:

1) elementi di economia;
2) analisi dei costi della sicurezza;
3) strategie di intervento e priorità operative;

d) analisi dei cicli di lavoro;

e) analisi dei rischi:

1) tecniche di *risk assessment*;
2) requisiti di sicurezza degli ambienti, delle macchine, delle apparecchiature e degli impianti;

3) metodologia di analisi e individuazione dei rischi per la sicurezza;

4) norme di buona tecnica;

5) tecniche di valutazione degli infortuni;

6) epidemiologia;

7) tossicologia;

8) patologie del lavoro;

9) limiti di esposizione;

10) tecniche di verifica dell'esposizione agli agenti chimici;

11) tecniche di verifica dell'esposizione agli agenti fisici;

f) ergonomia;

g) analisi dei rischi rilevanti;

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

(Segue: *Testo del disegno di legge*)

- h)* la gestione delle emergenze;
- i)* metodologie di comunicazione;
- l)* programmazione dei corsi di formazione, informazione e addestramento.

(Segue: *Testo proposto dalla Commissione*)

